



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente, relatore
Carlo Picuno	Consigliere
Giovanni Natali	Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario
Antonio Marsico	Referendario
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Ascoli Satriano (FG) in data 2 novembre 2021, assunta in pari data al protocollo di Segreteria della Sezione al n. 6644.

visto il provvedimento del Presidente della Sezione prot. n.0006654 del 2.11.2021, con cui è stata disposta l'assegnazione al medesimo Presidente della Sezione del parere;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021, convocata con ordinanza n. /2021, svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto a mezzo della piattaforma *Teams*, ai sensi dell'art. 85 del d.l. 17.3.2020, n. 18 (convertito, con modificazioni dalla l. 24.4.2020, n. 27) e s.m.i. e del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 287 del 28.10.2020 - il Presidente relatore Enrico Torri

FATTO

Con la nota in epigrafe il sindaco del Comune di Ascoli Satriano (FG) ha formulato a questa Sezione di controllo territoriale la seguente richiesta di parere: "Il Segretario comunale,

dal Sindaco nominato presidente di commissione di concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso a posti programmati dal Comune della cui sede di segreteria comunale è titolare, può ricevere un compenso aggiuntivo di cui al D.P.C.M. 24 aprile 2020 per tale prestazione oppure vige la regola della onnicomprensività della retribuzione di posizione ancorché maggiorata?".

DIRITTO

1. La richiesta di parere trova fondamento nell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che prevede la possibilità per regioni, province, comuni e città metropolitane di richiedere alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri "in materia di contabilità pubblica".

In via preliminare, va esaminata l'ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo, quale legittimazione del soggetto e dell'organo richiedenti il parere, e sotto quello oggettivo della attinenza alla materia della contabilità pubblica.

1.1 Sotto il profilo soggettivo, la richiesta si appalesa legittima, proveniendo da ente (Comune) legittimato ai sensi della disposizione citata, nonché da organo (Sindaco) legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente, *ex art. 50, comma 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, TUEL.*

1.2 Anche sotto il profilo oggettivo, il quesito è da ritenersi ammissibile, riguardando la interpretazione della specifica normativa in materia di compensi eventualmente dovuti a dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso, involgendo pertanto profili di ordine generale ed astratto che *ex se* consentono di escludere interferenze con altre funzioni della Corte dei conti o con giudizi pendenti presso altre magistrature, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr. in ultimo: Corte dei conti - Sezione delle autonomie delib. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, e richiami ivi contenuti).

2. La legge n. 56 del 2019, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", stabilisce all'articolo 6, comma 1, che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell'ordinamento", quale corollari del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione; in tal modo postulando, per quel che qui occupa, che anche gli incarichi nelle commissioni esaminatrici di pubblici concorsi per l'accesso ad un pubblico impiego, vengano espletati con piena efficienza e speditezza, favorendone la partecipazione.

Si premette che il comma 12 dell'art.3 della legge 19 giugno 2019, n.56, disciplinante il conferimento al dipendente pubblico degli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice, è stato abrogato dall'art. 18, comma 1-ter, lett. b) del

decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

L'art.18 comma 1-ter, del citato decreto legge, alla lett.c), ha poi aggiunto al **comma 13** dell'art. 3 della stessa legge 19 giugno 2019, n.56 - secondo cui "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'[articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. **I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata della presente legge.** All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." - il seguente periodo: "Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti".

Successivamente, l'art. 247, comma 10, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 ha soppresso le parole "**I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla data di entrata della presente legge.**", di cui al comma 13 che precede.

Dalla lettura comparata delle disposizioni previgenti, che avevano legittimato una lettura estensiva della interpretazione normativa alle amministrazioni locali (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 440/2019/PAR) e di quelle attualmente in vigore, emerge che il legislatore abbia inteso restringere il campo dei destinatari delle previsioni, limitandolo alle sole amministrazioni nazionali.

Quanto precede trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel Dossier del 21 febbraio 2020 - schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729 – Volume II), in cui a pag. 137, trovasi: "Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter [art. 18] concernono

la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale - **mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali**".

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 162/2019, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall'art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione si fonda sul dato letterale delle disposizioni esaminate, siccome novellate nei precitati termini, ed appare pienamente coerente con la lettura sistematica dell'articolo 3 della legge n. 56/2019, volto ad accelerare le assunzioni gestite a livello centrale.

Ed invero, come di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte: "un'interpretazione estensiva del citato comma 14, che ne consentisse l'applicabilità anche agli enti locali, non può essere ammissibile in quanto solo la legge può derogare al principio cardine di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti della PA sancito dagli artt. 2, comma 3 e 24, comma 3 del Dlgs. 165/2001" (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 253/2021/PAR).

Ne consegue che, in risposta al quesito in epigrafe, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali non suscettibili di interpretazione estensiva né analogica; e che la deroga al principio di onnicomprensività di cui al citato art. 3 comma 14 del decreto legge n. 162 del 2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Ascoli Satriano (FG).

Manda per la trasmissione della deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE relatore

Enrico TORRI

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore SABATO